



Regione Basilicata  
APT Basilicata

## REGIONE BASILICATA

Deliberazione del  
Direttore Generale

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Data 14-12-2020

Atto n. 228

L'anno duemilaventi addì Quattordici del mese di dicembre, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

#### OGGETTO

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020 "Assegnazione responsabilità procedimenti amministrativi";

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020, relativa alla nomina dei RUP;

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 62 del 20/03/2020, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 234 del 9 aprile 2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 13 del 04/06/2020, di cui al BUR n. 54 (Sez. Speciale) del 05/06/2020;

Vista la delibera del D.G. n. 196 del 12/11/2020 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021/2022", approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 859 del 27/11/2020 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 182 del 4/12/2020;

Vista la DGR n. 841 del 14/11/2019, con la quale la Regione Basilicata individua l'Agenzia di Promozione Territoriale quale soggetto attuatore della Campagna di comunicazione multimediale nelle Grandi Stazioni d'Italia per la promozione del territorio regionale mediante affidamento delle attività alla Società Grandi Stazioni Retail S.p.A.

Atteso che la Regione Basilicata con la predetta DGR prendeva atto della proposta progettuale formulata dalla Società Grandi Stazioni d'Italia S.r.l., dello studio di fattibilità e rideterminava il corrispettivo nella somma di € 199.986,00 della Campagna di comunicazione *de qua*;

DGR 841/2019 - Delibera DG APT n. 218/2019 - Esecuzione campagna di comunicazione multimediale delle Grandi Stazioni d'Italia per la promozione del territorio, promossa dalla Regione Basilicata.  
Impegno € 199.986,00 Cap. 355

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Visto di regolarità contabile  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Roberta Laurino

**Vista** la Delibera del Direttore Generale dell'APT n. 218 del 31/12/2019, con la quale di disponeva di provvedere nel merito di cui sopra, si assumeva l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 199.986,00 sul Cap. 355 del Bilancio dell'Agenzia e rinviava l'approvazione dello schema di contratto da sottoscrivere con la predetta Società ad atto successivo;

**Atteso** che come diretta conseguenza della sopravvenuta emergenza sanitaria, peraltro tuttora in corso, si è ritenuto opportuno differire l'esecuzione della campagna di comunicazione per non comprometterne l'efficacia;

**Ritenuto**, per motivi opportunità e convenienza economica, perfezionare comunque l'obbligazione con la Società Grandi Stazioni Retail S.p.A per l'esecuzione del servizio di quo secondo l'allegato schema di contratto, ivi prevedendo come termine ultimo per l'esecuzione il 31/12/2021;

**Dato atto** che nei confronti della Società Grandi Stazioni Retail S.p.A sono state eseguite le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, le quali non hanno evidenziato alcuna criticità ostativa;

**Dato atto** che per indisponibilità della Dott.ssa Laura Arcieri, ancora in congedo per motivi connessi alla maternità, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è assunto dal Dott. Giuseppe Peluso, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Organizzazione dell'Agenzia a cui la dott.ssa Arcieri appartiene;

**Atteso** che detto intervento sarà realizzato nel rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Accertata** la disponibilità del Cap. 355 del Bilancio corrente dell'Agenzia;

**Visto** lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;


## D E L I B E R A

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare seguito al perfezionamento dell'obbligazione con la Società Grandi Stazioni Retail S.p.A per l'esecuzione della campagna di comunicazione multimediale nelle Grandi Stazioni d'Italia secondo l'allegato schema di contratto, ivi prevedendo come termine ultimo per l'esecuzione il 31/12/2021, per la somma di € 163.922,95 oltre IVA, Complessivamente € 199.986,00;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
4. di utilizzare, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, la somma di € 199.986,00 impegnata con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 31/12/2019 sul Cap. 355 del Bilancio corrente dell'Agenzia;
5. di dare atto che per indisponibilità della Dott.ssa Laura Arcieri, ancora in congedo per motivi connessi alla maternità, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è assunto dal Dott. Giuseppe Peluso, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Organizzazione dell'Agenzia a cui la dott.ssa Arcieri appartiene;
6. di autorizzare la P.O. Servizio Finanziario ad effettuare i pagamenti a favore della predetta Società nel limite massimo del presente impegno, con le modalità stabilite nel contratto di affidamento e adempimenti di rito.

---

Copia del presente atto è trasmessa all'Ufficio Segreteria-AA.GG. per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e alle P.O. Servizio Progetti Territoriali – Eventi Editoria e Comunicazioni e Contabilità-Sicurezza-Economato, a ciascuno per le proprie competenze.


Il Responsabile della P.O. Servizio Progetti territoriali  
Eventi Editoria e Comunicazione  
Dott. Giuseppe Peluso



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Antonio Nicoletti)



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PUBBLICITARI**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di promozione e di comunicazione della Basilicata nelle grandi stazioni ferroviarie d'Italia .

CUP:

CIG:

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ..... (.....) del mese di Ottobre,

**TRA**

L'Azienda di Promozione Territoriale di Basilicata, con sede legale in ..... via.....- C.F....., legalmente rappresentata da....., nato a..... il ..... - C.F. .... nella ....., giusta D.G.R. n. ....del .....

**E**

La **Società Grandi Stazioni Retail S.p.A.** con sede legale in via Giovanni Giolitti, 34 "GSR" S.p.A. (Codice fiscale e Partita I.V.A. n. ....), iscritta al Registro delle Imprese di Roma (.....), in persona del Dott. Alfredo Ricca, nato a ....., nella qualità di Procuratore speciale, munito dei poteri necessari, (di seguito, per brevità, denominata "GSR" o "Società" o "Affidataria)

**Premesso**

- Che La Giunta Regionale della Basilicata con Deliberazione n. 841 del 14 Novembre 2019 attuava una campagna di comunicazione multimediale nelle Grandi Stazioni D'Italia per la promozione del territorio regionale, incaricando l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T) per l'attuazione e la gestione amministrativa dell'intervento;
- Che la campagna di comunicazione in questione --- da svolgersi sui circuiti selezionati nelle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze SMN, Genova Brignole, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova (Allegato A) – ha l'obiettivo di promuovere il messaggio che la Basilicata è ricca di un patrimonio storico, culturale e ambientale che merita di essere visitato in ogni periodo dell'anno, allargando all'intera Basilicata i messaggi e il marketing attuati già durante Matera 2019 Capitale Europea della Cultura;
- Che la Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Giunta

Regionale della Basilicata ha svolto un'ampia istruttoria della pratica sia in merito all'affidamento amministrativo, in seguito ai criteri di unicità e infungibilità detenuti da Grandi Stazioni retail S.p.A, sia verificando l'efficacia, il livello di qualità, la sostenibilità dell'attività di comunicazione e l'adeguatezza delle iniziative rispetto agli obiettivi identificati;

- Che Grandi Stazioni Retail ha un innovativo sistema di rilevazione dell'audience tramite l'utilizzo di webcam installate sui monitor digitali, che permettono di effettuare misurazioni che consentono di quantificare il numero di persone che stazionano in prossimità dei monitor, generando le OTS (Opportunity To See - numero di contatti verso gli impianti pubblicitari nell'intervallo di tempo desiderato). Questa misurazione può essere effettuata tramite una stima, anche sugli impianti tradizionali sprovvisti di webcam. Altri strumenti di business intelligence vengono poi utilizzati da Grandi Stazioni Retail per la creazione di report e dashboard, profilazione qualitativa/socio-demo del target, pre analisi (campagne digital e traditional) e post analisi (campagne Go Tv).
- Che in data 18/09/2020, in seguito a una serie di incontri tra GSR e l'APT di Basilicata, è stato definito un piano di diffusione media in coerenza con la Deliberazione n. 841 del 14 Novembre 2019, distinto in due opzioni contraddistinte con i numeri 1 e 2;
- Che in data 9/10/2020, l'opzione n. 2 è stata ulteriormente dettagliata e rimodulata;
- Che con Delibera del Direttore Generale APT n. .... del ..... è stato disposto l'affidamento del servizio in questione a Grandi Stazioni Retail ed è stato approvato il presente schema di contratto.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e hanno valore di patto tra le Parti, che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

### ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di promozione e di comunicazione - attraverso il network delle grandi stazioni ferroviarie d'Italia di cui la società Grandi Stazioni Retail spa è concessionaria del diritto di utilizzare in esclusiva a scopi pubblicitari gli spazi interni al circuito delle "14 grandi stazioni italiane", ove sono ricomprese quelle sopra elencate - della offerta turistica della Regione Basilicata nonché le attività connesse alla gestione e allo sfruttamento di spazi pubblicitari nelle stazioni e fermate, come meglio descritto nella



proposta di GSR del 18/09/2020 e relativamente all'opzione n. 2 nella proposta del 9/10/2020, entrambe costituenti l'Allegato (A) del presente contratto.

La scelta tra le due opzioni rimane nella piena facoltà dell'APT, che valutate le sue esigenze di comunicazione, soprattutto in rapporto all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso opererà per la n. (1) o la n. (2), essendo esse equivalente sotto il profilo del costo.

Per una completa descrizione delle prestazioni e delle schede tecniche dei circuiti di pianificazione si rinvia alla documentazione integrante il presente documento (Allegato A).

### **ART. 3 – Durata e Scelta delle Opzioni di Diffusione Comunicativa Contraddistinte con i numeri (1) e (2)**

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e fino a alla conclusione delle attività, da realizzarsi in un periodo che sarà concordato tra le parti, che tenga principalmente conto delle esigenze di comunicazione della Parte Commitente e dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, ricompreso in tutto l'arco solare 2021.

L'APT, in rapporto alle sue esigenze di comunicazione e all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, individuerà autonomamente tra la n. (1) e la n. (2) dell'Allegato l'opzione di comunicazione da realizzare.

La pianificazione ha una durata, per ogni mezzo prescelto di n. 2 settimane, per un totale complessivo di n. 8 settimane. L'APT di Basilicata potrà pianificare contestualmente i 4 circuiti prescelti o modularli disgiuntamente in periodi differenti. L'APT concorderà con GSR un calendario di diffusione da pianificare in un periodo da definire successivamente, in quanto condizionato dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, ricompreso nell'intero arco solare 2021, da definire a mezzo pec. Ulteriori deroghe potranno essere concordate tra le parti.

### **ART. 4 - Importo e modalità di pagamento**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € 163.650,00 escluso IVA al 22% pari a € 36.003,00 per un totale di € 199.653,00. I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per i servizi in parola non si ravvisano rischi di interferenza.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio ed è esclusa la revisione degli stessi per qualunque motivo.

L'importo sarà corrisposto alla GSR con le seguenti modalità:

1. 20% in anticipazione alla sottoscrizione del contratto;
2. 30% al raggiungimento di almeno il 50% della prestazione;
3. 50% a saldo, a conclusione della prestazione.

La GSR dovrà sempre corredare la propria fattura con i relativi giustificativi (documentazione fotografica o altri mezzi, purché probatori delle attività realizzate) accompagnati da un resoconto circa le attività svolte, al sol fine di consentire al committente di verificare e valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza delle attività rispetto agli obiettivi affidati.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (.....) e al CUP (.....) alle singole tipologie di attività fatturate.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata – (C.F.80005050762) – via del Gallitello 89 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è rinvenibile sull'home page del sito dell'APT Basilicata, aptbasilicata.it.

Si applica lo split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Committente sul conto corrente dedicato dichiarato dalla GSR.

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la prestazione (n. ordine, codice fornitore, CIG, CUP), ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 192/2012, saranno ammesse al pagamento entro 60 gg. dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi.

La liquidazione dei corrispettivi sarà comunque, subordinata all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva della GSR.

### ART. 5 - Norme Regolatrici

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalla normativa comunitaria vigente in materia di appalti;
- b) dal D.lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate
- d) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti prodotti dal Committente prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dalla GSR, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla GSR e accettate dal Committente.

#### **ART. 6 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione del presente Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 7 Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) importo in lettere) mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_\_, con la \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le eventuali inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell'appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio appaltato da parte della stazione appaltante.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

#### **ART. 8 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa**

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora dovessero verificarsi gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio.

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e/o delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui





all'articolo 80 del Codice.

La Stazione Appaltate può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del Codice.

Le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che espressamente qualificano gravi:

- per ritardo nell'avvio o esecuzione del servizio o per ingiustificata sospensione dello stesso;
- per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- per cessazione dell'Affidatario;
- per violazione del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Contratto;
- per violazione o mancata applicazione delle disposizioni legislative e/o contrattuali in materia di rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'impresa;
- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al Committente.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento; costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, al cui rispetto è tenuto il Committente.

Quando l'amministrazione accerti comportamenti che concretano grave inadempimento alle obbligazioni previste dalla presente contratto a carico della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e delle attività, il Responsabile dell'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Responsabile del procedimento trasmette il verbale delle operazioni compiute al Direttore Generale con proposta di risoluzione del contratto.

Resta salvo, in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei conseguenti danni.

### **ART. 9 – Impossibilità totale o temporanea, o parziale di utilizzazione degli spazi pubblicitari**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel corso del contratto, per iniziativa di qualsiasi ente o autorità pubblica, da qualsiasi motivazione originata, ovvero per qualsiasi altra motivazione indipendente dalla volontà della Società, l'utilizzazione dell'impianto pubblicitario contrattualmente stabilito potrebbe essere in parte limitata e/o sospesa ovvero parzialmente o totalmente soppressa.

Nei casi di forza maggiore previsti nel precedente paragrafo, la Società si impegna espressamente a ripetere i passaggi pubblicitari nel periodo o nei tempi immediatamente successivi a quelli di limitazione e/o sospensione, concordando un nuovo periodo di pianificazione.

L'insorgere e la cessazione della causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dalla PARTE la cui prestazione è resa impossibile.

#### **ART. 10 - Inadempienze e penalità**

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere realizzate nei tempi stabiliti e concordati con il Committente, salvo che ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte (quali cause di forza maggiore o imprevedibili) ovvero ragioni di pubblico interesse o necessità.

In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto stabilito, verrà applicata una penale dell'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla GSR per iscritto; la predetta società dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Committente, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture.

#### **ART. 11 - Clausola di Manleva**

La GSR si obbliga a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La GSR prende atto che, trattandosi di appalto pubblico di servizi, il personale da essa impiegato non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Stazione Appaltante.

In relazione ai materiali inerenti alla promozione turistica della Regione Basilicata, la GSR non ha alcun dovere di controllo e/o verifica circa la veridicità, l'esattezza, la correttezza delle informazioni e/o dei contenuti delle esposizioni pubblicitarie e dei materiali pubblicitari trasmessi dalla Stazione Appaltante, la quale garantisce inoltre che immagini, dati e tutte le



informazioni fornite alla Società sono da essa liberamente e legittimamente utilizzati, in conformità a quanto previsto nel presente contratto e che non ledono diritti di terzi (ed es. diritto d'autore, diritti di proprietà industriale e intellettuale, marchi e segni distintivi).

### **ART. 12 - Obblighi della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'Affidataria è tenuta a svolgere in esecuzione al presente contratto, dovrà:

- a) procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato ed il corretto svolgimento della prestazione contrattuale;
- b) procedere, previa verifica della documentazione contabile, amministrativa e contributiva, al pagamento delle tranche per la prestazione eseguita.

### **ART. 13 – Prevenzione ed Accertamento della Corruzione**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

### **ART. 14 - Obblighi dell'affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Affidataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti, i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidataria si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

### ART 15 – Limiti e Disciplina Della Pubblicità

Le Parti si danno atto che la pubblicità viene effettuata nei limiti e nel rispetto delle disposizioni delle Società di Gestione delle stazioni ferroviarie e di ogni altro Ente competente. In particolare, la Società non ha alcun dovere di controllo e/o verifica circa la veridicità, l'esattezza, la correttezza delle informazioni e/o dei contenuti delle esposizioni pubblicitarie e dei materiali pubblicitari trasmessi dalla Committente, la quale garantisce inoltre che immagini, dati e tutte le informazioni fornite alla Società sono dalla stessa liberamente e legittimamente utilizzate in conformità a quanto previsto nel presente contratto e che non ledono diritti di terzi (ed es. diritto d'autore, diritti di proprietà industriale e intellettuale, marchi e segni distintivi). L'eventuale approvazione, da parte della Società, dei contenuti delle esposizioni pubblicitarie e dei materiali pubblicitari trasmessi dalla Committente non implica alcuna conferma della legittimità degli stessi. La Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti. La Committente dichiara che nella predisposizione del messaggio pubblicitario si atterrà alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e che accetterà le decisioni del Giuri di Autodisciplina previste in detto codice, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne la Società da ogni pretesa di terzi in caso di violazione delle norme anzidette. La Committente dichiara, inoltre, che il messaggio pubblicitario non sarà in contrasto con disposizioni legislative e regolamentari a tutela di interessi pubblici e privati e che, comunque, sarà tale da non offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini - ovvero, da non rispettare l'uguaglianza e la dignità umana - e nemmeno sconveniente, indecoroso, inopportuno, avente ad oggetto contenuti che possano essere obiettivamente ritenuti offensivi o in spregio della morale, del comune pudore, del buon costume, del sentimento religioso ovvero delle eguaglianze e dignità delle persone.

Il messaggio pubblicitario non dovrà essere tale da ledere, menomare o svilire l'immagine e gli interessi della GSR. La comunicazione pubblicitaria che verrà esposta e trasmessa per conto dell'Ente committente avrà ad oggetto esclusivamente la promozione turistica della Regione Basilicata in tutti i suoi aspetti e potrà essere modificata nel corso della durata del contratto esclusivamente ad opera dell'APT.

### ART. 16 – Consegna File Digitali e Termini Di Decorrenza Del Contratto –

La Committente si impegna a far pervenire a GSR il materiale esecutivo e le informazioni necessarie per la trasmissione del messaggio pubblicitario attraverso i circuiti GOTV, MAXILED, DIGIMUPI entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di decorrenza della programmazione concordata. Il file esecutivo per la personalizzazione dell'Arcata centrale di Milano, come definita ed indicata nell'Allegato tecnico (sub "A") al



presente contratto, dovrà essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni prima dell'installazione. GSR non assume nessuna responsabilità nel caso di ritardata e/o mancata esposizione della pubblicità per cause non dipendenti dalla sua volontà ovvero di forza maggiore o fatto di terzi: in tal caso il contratto continuerà ad avere piena efficacia tra le parti, fatto salvo il differimento della sua esecuzione.

#### **ART. 17 - Obblighi di riservatezza**

L'Affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con l'ente committente e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La GSR potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.

#### **ART. 18 – Foro di competenza**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Potenza. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ.

#### **ART. 19 - Ulteriori obblighi dell'affidataria**

L'Affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 20 - Tutela e trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei trattamenti contrattuali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Ai sensi del GDPR, i dati personali oggetto del presente contratto ovvero in ogni modo acquisiti o comunicati da una parte all'altra nel corso dell'esecuzione del presente rapporto, saranno trattati allo scopo di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto, nonché per controllare e valutare le relazioni tra le parti e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. Ciascuna delle parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) GDPR, sia nei confronti dell'altra che

nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, per ogni conseguenza di Legge.

**ART. 21 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come prevista dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. e si impegna ad utilizzare apposito conto corrente bancario dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme erogate dal Committente in forza del presente contratto, così identificato:

Istituto bancario UNICREDIT SPA – Ag./Fil. 05351  
 IBAN :.

L'affidataria dichiara, inoltre, che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono:

Alberto Baldan nato a Venezia il • Francesco Tagliapietra nato a Vicenza il;

- Susanna Bernardini nata a Roma
- Anna Comanducci nata a Roma Il c/c di cui sopra essere indicato nelle fatture relative alle prestazioni di che trattasi e non può essere cambiato, sostituito o integrato se non in caso di forza maggiore. In tal caso, la Società ne darà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG:....ed il codice unico di progetto (CUP.....) e la dicitura "Affidamento del servizio di promozione e di comunicazione della Basilicata nelle grandi Stazioni Ferroviarie D'Italia".

**ART. 22 - Requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima normativa di riferimento.

**ART. 23 - Registrazione**

Il presente contratto sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico della parte che ne farà richiesta.



**ART. 24 - Previsioni di cui al D. lgs. n. 231 del 2001**

La "GSR" dichiara di adottare il modello di cui alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi di detto decreto.

**ART. 25 - Patto d'Integrità**

La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»;

«Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale».

Letto, confermato e sottoscritto.

Data:

Per L'APT della Basilicata:  
 Il Direttore Generale  
 Ing. Antonio Nicoletti

Per la GSR:  
 Procuratore Speciale  
 Dott. Alfredo Ricca

Le Parti dichiarano, altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 6 (**Divieto di cessione del contratto**); art. 8 (**Risoluzione e Clausola risolutiva espressa**); art. 9 (**Impossibilità totale o temporanea, o parziale di utilizzazione degli spazi pubblicitari**); art. 10 (**Inadempienze e penalità**); art. 11 (**Clausola di Manleva**); art. 15 (**Limiti e disciplina della pubblicità**); art. 17 (**Obblighi di riservatezza**); art. 18 (**Foro di competenza**); art. 19 (**Ulteriori obblighi dell'affidataria**); art. 23 (**Registrazione**); art. 25 (**Patto d'Integrità**); e confermano il consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, nei limiti delle finalità evidenziate.

Data...

Per L'APT della Basilicata:  
Il Direttore Generale  
Ing. Antonio Nicoletti

Per la GSR:  
Procuratore Speciale  
Dott. Alfredo Ricca